

Ai gentili clienti
Loro sedi

Assunzioni di lavoratori svantaggiati - Proroga dell'incentivo - Novità del DL 5/2012

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che l'art. 59 del DL 5/2012 (c.d. DL Semplificazioni), convertito nella L. 35/2012, ha previsto **la proroga fino a maggio 2013 del termine per procedere all'inserimento di nuovi lavoratori dipendenti fruendo del credito d'imposta ex art. 2 del DL 70/2011**. Si ricorda che il **credito d'imposta**, a favore dei datori di lavoro che nel Mezzogiorno incrementano il numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato (sia a tempo pieno che parziale), **viene riconosciuto, per ogni lavoratore**, nella misura: i) del **50% dei costi salariali sostenuti nei 12 mesi successivi all'assunzione, ove il datore di lavoro assuma lavoratori "svantaggiati"**; ii) del **50% dei costi salariali sostenuti nei 24 mesi successivi all'assunzione, ove il datore di lavoro assuma lavoratori "molto svantaggiati"**. Il credito d'imposta in esame: i) non concorre alla formazione del reddito ai fini IRPEF/IRES, né della base imponibile IRAP; ii) non rileva ai fini della determinazione del pro rata di ineducibilità degli interessi passivi e delle spese generali; iii) deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso. Il credito d'imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione nel modello F24 entro 2 anni dalla data di assunzione del lavoratore. Tuttavia, la norma di istituzione del bonus prevede che l'erogazione dell'incentivo sia sottoposta a una preventiva intesa tra Stato e Regioni per fissare i limiti e le quote spettanti a ciascuna regione del mezzogiorno.

Soggetti interessati

L'art. 2 del DL 70/2011 ("DL sviluppo") ha previsto un nuovo credito d'imposta per i datori di lavoro che, nel Mezzogiorno, incrementano il numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato (sia a tempo pieno che parziale). Come anticipato in premessa, ora, **il DL semplificazioni proroga la**

durata del suddetto credito d'imposta, estendendo l'agevolazione alle assunzioni effettuate nei 24 mesi (in luogo dei precedenti 12 mesi) successivi alla sua entrata in vigore; si tratta, quindi, del periodo 14 maggio 2011- 14 maggio 2013.

L'agevolazione:

- viene disciplinata nel rispetto del Regolamento comunitario n. 800/2008/CE, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune europeo;
- è subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione europea, nonché all'emanazione di un decreto attuativo.

Ambito territoriale

L'agevolazione è riconosciuta ai soggetti che incrementano il numero dei lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato, nelle aree delle seguenti regioni:

- **Abruzzo;**
- **Basilicata;**
- **Calabria;**
- **Campania;**
- **Molise;**
- **Puglia;**
- **Sicilia;**
- **Sardegna.**

Requisiti dei nuovi assunti

Il beneficio fiscale spetta in caso di lavoratori assunti a tempo indeterminato che sono qualificabili come "svantaggiati" o "molto svantaggiati" sulla base della normativa comunitaria.

Requisiti dei nuovi assunti	
Lavoratori svantaggiati	Lavoratori "molto svantaggiati"
Sono definiti svantaggiati i lavoratori : <ul style="list-style-type: none">→ privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;→ ovvero privi di un diploma di scuola media superiore o professionale;→ ovvero che abbiano superato i 50 anni di età;→ ovvero che vivano soli con una o più persone a carico;	Sono definiti "molto svantaggiati" i lavoratori privi di lavoro da almeno 24 mesi.

-
- ovvero che siano occupati in professioni o settori con elevato tasso di disparità uomo-donna;
 - ovvero che siano membri di una minoranza nazionale.

Determinazione del credito d'imposta

Il credito d'imposta viene riconosciuto, per ogni lavoratore, nella misura:

- del 50% dei costi salariali sostenuti nei 12 mesi successivi all'assunzione, ove il datore di lavoro assuma lavoratori "svantaggiati";
- del 50% dei costi salariali sostenuti nei 24 mesi successivi all'assunzione, ove il datore di lavoro assuma lavoratori "molto svantaggiati".

OSSERVA

In entrambi i casi, l'agevolazione è attribuita anche per le assunzioni a tempo parziale, in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle previste dal relativo contratto nazionale di lavoro.

Il **calcolo del bonus** – anch'esso oggetto di modifica da parte del nuovo decreto – si basa su di un criterio " incrementale, che stabilisce la misura dell'agevolazione spettante sulla differenza tra:

- il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese;
- il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nei dodici mesi precedenti l'assunzione (nella precedente versione si faceva riferimento alla data di entrata in vigore della Legge di conversione).

OSSERVA

Nel caso di lavoratori assunti con contratti part time a tempo indeterminato, il calcolo della base occupazionale deve essere effettuato in misura ridotta, proporzionale al rapporto tra le ore prestate dal lavoratore part-time e le ore ordinarie previste dal relativo contratto nazionale di lavoro.

L'incremento dovrà essere assunto al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile o facenti capo, anche per interposta persona allo stesso soggetto.

Per i soggetti che hanno assunto la qualifica di datori di lavoro a decorrere dal mese di giugno 2011, ogni lavoratore dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato (in possesso dei requisiti

soggettivi previsti dalla norma) costituisce incremento della base occupazionale rilevante ai fini dell'attribuzione del credito d'imposta in esame.

Regime fiscale del credito d'imposta

Il credito d'imposta in esame:

- non concorre alla formazione del reddito ai fini IRPEF/IRES, né della base imponibile IRAP;
- non rileva ai fini della determinazione del pro rata di indeducibilità degli interessi passivi e delle spese generali;
- deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso.

Il credito d'imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione nel modello F24 (art. 17 del DLgs. 241/97) **entro 2 anni** (in luogo dei 3 anni previsti nella precedente versione dell'agevolazione) **dalla data di assunzione.**

Decadenza del credito d'imposta

Il diritto a fruire del credito d'imposta in esame decade:

- se il numero complessivo dei dipendenti a tempo indeterminato è inferiore o pari a quello rilevato mediamente nei 12 mesi precedenti alla data di assunzione (le parole "alla data di assunzione" sono state sostituite alle precedenti "alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto);
- se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di 3 anni, ovvero di 2 anni nel caso delle piccole e medie imprese;
- nei casi in cui vengano definitivamente accertate violazioni non formali, sia alla normativa fiscale che a quella contributiva in materia di lavoro dipendente per le quali siano state irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000, oppure violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni, nonché nei casi in cui siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale.

Al riguardo, viene stabilito che:

- i datori di lavoro sono tenuti alla restituzione del credito d'imposta di cui hanno già usufruito;
- laddove siano state accertate le suddette violazioni, la restituzione riguarda il credito usufruito dal momento in cui è stata commessa la violazione.

Disposizioni attuative

Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate saranno dettati termini e modalità di fruizione del credito di imposta al fine del rispetto del previsto limite di spesa. Infatti, il presupposto per l'agevolazione

rimane l'accordo da raggiungersi nella conferenza Stato-Regioni, che disciplini termini e modalità di gestione dei fondi destinati all'incentivo per ciascuna regione del mezzogiorno interessata

Il bonus fiscale per le assunzioni al sud	
Il termine	I datori di lavoro ubicati nel Mezzogiorno avranno tempo fino al prossimo maggio 2013 per procedere alle assunzioni agevolate in base all'articolo 2 del DL sviluppo
Lo sconto	Per ogni nuovo assunto fra le categorie di lavoratori "svantaggiati", i datori di lavoro potranno fruire, per i 12 mesi successivi all'assunzione, di un credito d'imposta pari al 50% del costo sostenuto per il lavoratore
Il bonus speciale	L'agevolazione è, invece, riconosciuta per ben 24 mesi nel caso di assunzione di lavoratori "molto svantaggiati"
La definizione	Per la definizione di lavoratore "svantaggiato" e "molto svantaggiato" dovrà farsi riferimento al Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione Europea, del 6 agosto 2008
La decadenza	Si decade dall'agevolazione quando i dipendenti non cambiano, quando i posti di lavoro non durano almeno tre anni (due se piccole e medie imprese) e se vengono definitivamente accertate violazioni non formali fiscali e contributive.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse. Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO